



# COMUNE DI STORO

Provincia di Trento

## **Determinazione N. 481 di data: 30.12.2021 del servizio affari generali**

Oggetto: Concessione contributi ordinari alle associazioni sportive che operano nel Comune - anno 2021.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**

La sottoscritta **Claudia Zanetti**

VISTA la delibera della giunta comunale n. 10 del 29.03.2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2021 e affidati ai responsabili degli uffici le competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2;

VISTA la convenzione per la gestione delle attività e dei compiti di cui all'allegato B della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

DATO ATTO che l'art. 4 della predetta convenzione stabilisce che ad ogni servizio è preposto un unico Responsabile per tutti gli enti aderenti e che la nomina dei Responsabili di Servizio è disciplinata dal Regolamento di organizzazione dei servizi e organico del personale dipendente del Comune di Storo (capofila);

VISTO il decreto n. 260/AI di data 20.05.2021 con il quale il Sindaco del Comune di Storo (capofila) ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.

**assume**

la seguente determinazione

OGGETTO: Concessione contributi ordinari alle associazioni sportive che operano nel Comune - anno 2021.

## **Il Responsabile del Servizio Affari generali**

PREMESSO che :

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 all'art. 14 disciplina la partecipazione popolare e testualmente recita: *I comuni valorizzano le libere forme associative e cooperative e in particolare le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni culturali e sportive, le cooperative sociali e le associazioni di volontariato e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge;*

- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 14 luglio 1994 e s.m. l'art. 2, comma 9 prevede che il Comune *Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità* e al comma 11 prevede che *valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni tra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.*

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 29.11.2017 e ss.mm. si approvava il Regolamento per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;

CONSIDERATO che fra gli ambiti di applicazione del regolamento l'amministrazione può concedere benefici economici nel rispetto del regolamento e nei limiti delle risorse annualmente disponibili per attività diverse di impegno civile, iniziative a favore dei giovani, volontariato per la protezione civile e volontariato sociale;

DATO ATTO che i benefici economici erogati dal Comune possono assumere la forma di contributi per l'attività ordinaria o straordinaria e per singole manifestazioni, iniziative o progetti, in relazione ai benefici che da essa derivano alla comunità locale;

RITENUTO di erogare i contributi anche per agevolare la fruizione di servizi culturali, ricreativi e sportivi da parte di più membri dello stesso nucleo familiare con tariffe ridotte e per favorire le famiglie numerose;

RICHIAMATO l'art. 9 comma 1 del Regolamento per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, che prevede come termine per la presentazione delle istanze per la concessione di contributi ordinari il 30 giugno di ciascun anno per l'anno di riferimento.

VISTE le istanze di ammissione pervenute e corredate delle dichiarazioni e dalla documentazione di cui all'art. 10 comma 2 del Regolamento citato;

CONSIDERATO che i contributi vengono assegnati valutando la qualità ed il valore sociale dell'attività svolta dal richiedente, rilevanza territoriale delle iniziative, la situazione economico finanziaria e la disponibilità delle sedi in comodato gratuito con relative spese a carico del Comune;

CONSIDERATO che le associazioni rappresentano un prezioso patrimonio per l'intera comunità per l'importante lavoro che le stesse svolgono nel campo della promozione dell'attività sportiva e nella formazione della persona soprattutto nell'ambito giovanile, attraverso la trasmissione di

importanti valori come il rispetto delle regole e dell'avversario, la collaborazione con la squadra, l'autodisciplina, la lealtà e la capacità di accettare la sconfitta;

DATO ATTO che l'intervento contributivo non può superare il disavanzo del bilancio preventivo corredato dalle risultanze dell'esercizio precedente e scorporato dalle poste attive e passive delle iniziative e manifestazioni specificatamente finanziate con contributi straordinari;

FATTE proprie le indicazioni fornite dall'Assessore allo sport sull'assegnazione dei singoli contributi, come da nota dello stesso al protocollo atti interni n. 813 del 27.12.2021;

VISTA la disponibilità finanziaria al capitolo 5270 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

VISTO il Regolamento per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;

DATO atto che in base a quanto dichiarato dalle associazioni, sui contributi che verranno liquidati non va applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 III° comma del DPR 29.09.1973 n. 600;

## **determina**

1. di concedere e liquidare alle società ed alle associazioni operanti nel Comune nell'attività e promozione sportiva come di seguito citate, il contributo a fianco di ciascuna indicato:

<b>Associazione/Ente</b>	<b>Totale contributo</b>
ASD Teamvolley C8	€ 3.350,41
ASD Valchiese	€ 3.450,16
Moto club Storo ASD	€ 1.613,59
Società Ciclistica Storo	€ 557,42
Scuola Long C'hi ASD	€ 793,37
A.S.D. Settaurense 1934	€ 11.735,23
S. Bocciofila Eridio bocce	€ 117,35
Sci Club Agonistica Valsabbia Giudicarie ASD	€ 1.830,70
Majorette Polvere di Stelle ASD	€ 1.414,10
<b>Totale</b>	<b>€ 24.862,33</b>

2. di impegnare la spesa complessiva di € 24.862,33 al cap. 5270 (Spese varie dirette e contribuzione a enti per promozione ed iniziative di carattere sportivo), del bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità.

3. di disporre la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente del sito del Comune di Storo.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

La responsabile dell'ufficio segreteria  
dott.ssa Claudia Zanetti  
(firmato digitalmente)

---

**VISTO!**

☒ Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità.

☐ Non necessita l'attestazione della copertura finanziaria.

Il responsabile del servizio finanziario  
Lina Cimarolli  
(firmato digitalmente)

---